

COS'È IL REATO DI FALSO IDEOLOGICO?

Da un lato la forza probante dell'attestazione veterinaria, dall'altro l'importanza di redigerla con cura e con la massima veridicità.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi



I reato di “falso ideologico” (artt. 480-481 codice penale) riguarda la falsa rappresentazione della realtà, cioè l’attestazione per autentici di fatti non rispondenti a verità. Si tratta,

quindi, di una certificazione volutamente mendace per fatti o condizioni inesistenti: il documento, né contraffatto, né alterato, contiene dichiarazioni menzognere, stilate dallo stesso autore dell’atto, che è il soggetto legittimato alla redazione dello stesso, ma attestante fatti non corri-

spondenti al vero. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l’intenzionalità.

A volte i medici veterinari sembrano ignorare il significato giuridico e morale dei certificati che rilasciano con stupefacente facilità e leggerezza, dimenticando che la facoltà di cer-

tificare con forza probante concessa agli esercenti le professioni sanitarie dovrebbe essere, per il prestigio e per la dignità della professione, difesa contro ogni abuso.

La FNOVI in numerosi scritti e direttive ha ribadito più volte che il certificato deve essere una testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, che può comportare il riconoscimento di diritti o determinare conseguenze di rilevanza giuridica o amministrativa a carico dell'individuo o della società. Tutti i certificati hanno implicazioni medico-legali e devono avere tassativamente i requisiti di chiarezza, veridicità e completezza.

Come riportato nel Codice Deontologico all'**Art. 50 - Certificazioni** - *"Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente e personalmente constatato. È tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la responsabilità"*.

Quindi, affinché l'attività di certificazione non si trasformi in trappola, è indispensabile operare secondo i consueti parametri di buona pratica clinica, ma è anche necessario conoscere gli obblighi giuridici e deontologici della professione medica.

Il Codice Deontologico impone al medico veterinario di redigere il certificato solo con attestazioni che derivano da constatazioni dirette, personalmente effettuate (ad esempio tramite la visita medica), oppure sulla base di documentazione oggettiva (ad esempio sulla base di referti oggettivi). Pertanto al medico non è concesso di redigere un certificato esclusivamente sulla base di quanto gli viene riferito o su fatti che egli non abbia personalmente constatato, perché questo rappresenterebbe, al limite, una raccolta anamnestica, insufficiente di per sé a formulare una diagnosi certificabile. È necessario, quindi, prestare molta attenzione a questi casi, perché, fin troppo facile per il

medico veterinario esporsi al rischio di certificare qualcosa che in realtà non è veritiero.

La correttezza di questo assunto trova conferma in un recente pronunciamento (decisione n. 32 del 30 settembre 2013) della Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps), organo di giurisdizione speciale che, chiamata e valutare la congruità della sanzione disciplinare comminata dall'Ordine provinciale ad un professionista che aveva rilasciato una falsa certificazione (sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno), ha respinto il ricorso motivando che la certificazione di una situazione clinica non veritiera integra violazione del dovere di veridicità che è alla base del principio di affidamento delle certificazioni mediche.

Infatti il certificato medico veterinario è un atto con il quale il sanita-

rio dichiara conformi a verità i fatti di natura tecnica accertati personalmente e che producono certezze legali valutabili ai fini dell'art. 481 del Codice Penale.

La Cceps ha quindi condiviso il percorso logico che ha portato l'Ordine al convincimento della colpevolezza, consolidatasi sulla profonda dicotomia esistente tra buona fede e trasparenza e il coinvolgimento del sanitario in comportamenti contrari alle norme di etica professionale che trasmodano in illiceità della condotta.

Nessuna sproporzione è stata pertanto rinvenuta nella sanzione irrogata che, anzi, è apparsa proporzionata in relazione alla infrazione effettuata da cui deriva una violazione grave, oltre che delle norme del Codice Deontologico, anche delle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria poste a tutela della salute pubblica. ➤

TAR CAMPANIA

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NON SI DISCUTE

L'accertamento della violazione delle norme sanitarie "è sufficiente".

È pienamente conforme al principio di precauzione l'ordinanza dell'Asl di abbattimento coattivo dei capi di bestiame, per i quali non siano stati effettuati i controlli periodici previsti dalla legge. Il principio di precauzione si conferma "uno dei canoni fonamen-

tali del diritto dell'ambiente e alla salute". E pertanto, il Tar della Campania - con la sentenza depositata nel dicembre scorso - ha evidenziato "la bontà del Piano di eradicazione della brucellosi che costituisce il fine di pubblico interesse posto alla base dei provvedimenti adottati" e rigettato il ricorso di un allevatore del casertano.